



# **CITTÀ DI PERGOLA**

*Medaglia d'oro al Risorgimento*

Provincia di Pesaro e Urbino

---

***Regolamento comunale per la gestione ed il funzionamento del Gattile sanitario comunale sito in Pergola, Via San Biagio.***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24-04-2017

---

## Indice

<b>ART. 1 -FINALITA'</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 - ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI GATTI PRESSO IL GATTILE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3 - APERTURA DEL GATTILE AL PUBBLICO</b> .....	<b>4</b>
<hr/>	
<b>ART. 4 - TARIFFA GIORNALIERA PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEI GATTI PRESSO IL GATTILE</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 5 - MODALITA' E GESTIONE DELL'AFFIDO</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 7 - RINUNCIA DI PROPRIETA'</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>6</b>

## **ART. 1 - FINALITA'**

1. Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalla L.R. 20.01.1997 n. 10 ed, in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina, in modo da prevenire il randagismo, l'abbandono e fenomeni di maltrattamento. In particolare il Comune intende:
  - a) provvedere alla raccolta ed al ricovero dei gatti randagi e/o vaganti;
  - b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura destinata, ubicata in Via San Biagio;
  - c) custodire gatti oggetto di rinuncia di proprietà, solo in relazione a eventuali posti disponibili;
  - d) incentivare, l'affido definitivo dei predetti animali.

## **ART. 2 - ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI GATTI PRESSO IL GATTILE**

1. I gatti vaganti ritrovati o catturati fino alla capienza massima prevista per la struttura di 20 gatti, sono ricoverati presso il Gattile comunale della Città di Pergola nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 14.08.1991 n. 281 e dalla L.R. n. 10/1997.
2. Il Gestore del Gattile dovrà ricoverare il gatto ed annotare su apposito registro di carico e scarico dei gatti custoditi gli elementi identificativi dello stesso, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 10/1997, nonché redigere ed aggiornare, per ogni singolo gatto un libretto in cui indicare il curriculum completo sanitario.
3. Il Gestore dovrà, comunicare al Servizio Veterinario ogni nuovo ingresso e tenere in isolamento il gatto per il tempo necessario per i trattamenti sanitari.
4. Il Gestore dovrà:
  - custodire gli animali con personale dotato di esperienza e formazione al fine di garantire il benessere dei gatti (pulizia, toelettatura, assenza di stress);
  - provvedere alla pulizia con lavaggio e disinfezione quotidiana delle strutture interne;
  - garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana delle strutture esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari;
  - limitare la presenza all'interno ed all'esterno del Gattile di escrementi e residui di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine;
  - provvedere all'inserimento, a tutti i gatti che accedono alla custodia del Gattile, di microchip;
  - garantire l'approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte pervenute al Gattile. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari o cibo in cattivo stato di conservazione;
  - effettuare le operazioni di riconsegna dei gatti smarriti e ritrovati al legittimo proprietario dietro pagamento, quale rimborso spese, della somma prevista al successivo articolo 4 per ogni giorno di ricovero nella struttura eccedente il terzo, oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari effettuati o da Veterinari liberi professionisti incaricati dal Comune o da Veterinari dell'ASUR Marche, tenuto conto dei minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari;
  - detti importi dovranno essere corrisposti direttamente al Comune di Pergola tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, causale Gattile comunale, sulla base del conteggio predisposto dal Gestore della struttura in rapporto agli effettivi giorni di permanenza del gatto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al Gestore alla riconsegna dell'animale. In difetto, il proprietario sarà sanzionato a termini di legge;
  - fornire assistenza al personale del servizio veterinario incaricato dall'ASUR Marche per le visite ed i controlli di legge, le visite periodiche per prevenire e combattere eventuali epidemie e per la degenza post-operatoria se necessaria per i gatti custoditi presso il Gattile.

### **ART. 3 - APERTURA DEL GATTILE AL PUBBLICO**

1. Il Gattile resterà aperto al pubblico in fasce orarie concordate fra l'Amministrazione ed il Gestore;
  - il Gestore dovrà comunque garantire la reperibilità di almeno un operatore per interventi di urgenza anche nei giorni festivi;
  - l'ingresso al pubblico resta consentito solamente in presenza del Gestore o/e del personale addetto;
  - il Gestore trasmette l'orario al Servizio Veterinario competente; - il Gestore dovrà esporre l'orario delle aperture in posizione ben visibile all'ingresso del Gattile;
  - il Comune dovrà dare comunicazione alla cittadinanza dell'orario di funzionamento del Gattile tramite i mezzi comunicativi a disposizione.

### **ART. 4 - TARIFFA GIORNALIERA PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEI GATTI PRESSO IL GATTILE**

1. Ai fini della riconsegna degli animali al legittimo proprietario quale rimborso spese è previsto un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale, da corrispondere secondo le modalità di cui al precedente art. 2, oltre alle eventuali spese sostenute per la microchippatura.

### **ART. 5 - MODALITÀ' E GESTIONE DELL'AFFIDO**

1. Ai fini del presente regolamento, l'affido sia temporaneo, sia definitivo a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei gatti presenti nel Gattile - esclusi quelli sottoposti a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o non ancora microchippati - può avvenire soltanto in favore di persone che dimostrino al Gestore affezione per gli animali e che offrano garanzie di buon trattamento; sono ammesse anche forme di affido a distanza.
2. L'affido è possibile soltanto qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dalla cattura o dalla consegna alla struttura, e, comunque, solo a favore del soggetto direttamente interessato, il quale è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione contenuta nell'apposito modulo depositato in copia presso il Gattile. In caso di affidamento a persona minorenni, la dichiarazione è sottoscritta dalla persona esercente la potestà familiare.
3. Per ogni adozione deve essere redatta un'apposita scheda, la quale deve essere conservata per eventuali controlli insieme alle fotocopie del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.
4. Di norma è consentito l'affidamento di un solo gatto per richiedente, salvo diversa valutazione discrezionale del Gestore che deve tener conto del fatto che i gatti affrontano meglio cambiamenti di ambiente se sono in compagnia.
5. Il Gestore del Gattile renderà periodicamente al Comune l'operato di gestione dei gatti.

### **ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

1. L'affidatario è tenuto:
  - a) a denunciare all'ASUR Marche - Ufficio Veterinario presso l'Ospedale di Pergola - l'eventuale smarrimento del gatto entro tre giorni dal fatto;
  - b) a segnalare all'ASUR Marche - Ufficio Veterinario presso l'Ospedale di Pergola - entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 11 della predetta Legge Regionale n. 27/2000, l'eventuale cambiamento della propria residenza, la cessione definitiva o la morte dell'animale.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 21 della Legge Regionale n. 10/1991.

### **ART. 7 - RINUNCIA DI PROPRIETA'**

1. Come previsto nell'art. 10 della L. R. n. 10/1991, è fatto divieto a chiunque di abbandonare gatti:
  - a) Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà del gatto per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, il proprietario o il detentore deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di Pergola che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il ricovero dei predetti animali nella struttura in presenza di posti disponibili.
  - b) Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dell'animale nel termine di sessanta giorni dalla cattura o dal ritrovamento comunicato al proprietario, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
  - c) La violazione delle predette disposizioni è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 21 della Legge Regionale n. 10/1991.
  - d) Nei casi di rinuncia alla proprietà del gatto, l'interessato dovrà versare un importo, stabilito dalla Giunta Comunale, che dovrà essere corrisposto secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
  - e) Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di gatti all'interessato.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare alla Legge n. 281/1991 e alla della Legge Regionale n. 10/1991.

